



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

E

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

***“PROGRAMMA SPECIALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI
PENITENZIARI E NEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA”***

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, l'articolo 27, che sancisce la finalità rieducativa della pena, e l'articolo 34, concernente il diritto all'istruzione;

VISTI gli articoli 15 e 19 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario e di realizzazione dello stesso attraverso l'istruzione e la formazione professionale dei condannati ed internati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, di adozione del *“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”*, che incentiva le iniziative nel campo dell'istruzione e della formazione, considerandole indispensabili per la promozione della crescita personale, culturale e socio-economica dei soggetti in esecuzione pena e che - agli articoli 41 e 44 - individua i relativi settori di intervento congiunto dei Ministeri della Giustizia e dell'Istruzione;

VISTE le *“Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile”*, c.d. Regole di Pechino, adottate con risoluzione ONU del 29 novembre 1985;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante *“Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”*;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, contenente le *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”*;

VISTO il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante la *“Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art.1 commi 82,83,85, lettera p) della legge 23 giugno 2017 n. 103”*;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 Giugno 2009, n. 122, di adozione del *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.*

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 16”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010, contenenti i Regolamenti recanti la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali, tecnici e licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante *“Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di adozione del *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* ed in particolare l’articolo 1, comma 2;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, il comma 23;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, recante la *“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e, in particolare, l’art 4, comma 4;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 maggio 2018, recante *“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;*

VISTO il decreto ministeriale 22 maggio 2018 di *“Recepimento dell’Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep.atti n.100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61”;*

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, di adozione del *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d, della legge 13 luglio 2015, n.107”;*

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 23 agosto 2019, n. 766, recante le “*Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale*” di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, emanate ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92;

VISTO il decreto 12 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e il ministro dell’economia e delle finanze, che definisce gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e, in particolare, l’art. 5 del citato schema;

VISTA la Raccomandazione UE del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Carta del Consiglio d’Europa sull’Educazione per la cittadinanza democratica e l’Educazione ai diritti umani adottata l’11 maggio 2010;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea “*Europa 2020:una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*” del 3 marzo 2010;

VISTA la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani, adottata il 23 marzo 2011;

VISTA la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non-discriminazione attraverso l’educazione, adottata dai Ministri dell’istruzione dell’Unione Europea a Parigi il 17 marzo 2015;

VISTE le linee guida per i servizi bibliotecari ai detenuti redatte dall’ *International Federation of Libraries Associations and Institutions* (IFLA) nel 2005;

VISTA la circolare ministeriale 15 aprile 2009, n. 43, recante “*Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita: indicazioni nazionali*”;

VISTE le “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti*”, definite ai sensi dell’articolo 11, comma 10 del citato DPR n.263/2012 e adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015 e, in particolare, il punto 3.6, contenente disposizioni in materia di “*percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena*”;

VISTA la “*Guida operativa per la scuola: Attività di Alternanza scuola lavoro*”, diffusa con nota del Ministro del 15 ottobre 2015, laddove afferma che nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo

livello l'alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenta un'opportunità rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774 recante le *“Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145”*;

VISTA la lettera circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n° 0366755 del 2 novembre 2015 concernente la *“Possibilità di accesso a internet da parte dei detenuti”*;

VISTA la nota della Direzione Generale Detenuti e Trattamento n° 0184174 del 27 maggio 2016, avente ad oggetto il *“Nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti ai sensi del D.P.R. 263/2012 e delle Linee Guida definite con Decreto interministeriale 12 marzo 2015. Attivazione ed assetto didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.”*;

VISTO il Piano annuale delle attività per l'a.s. 2018/2019 redatto dal Comitato paritetico, come previsto dall'art.6 del Protocollo d'intesa *“Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi Minorili della Giustizia”*, siglato in data 23 maggio 2016 dal Ministro della Giustizia e dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca”* convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO l'atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro dell'istruzione, concernente gli obiettivi da conseguire nel corso dell'anno 2020, del 7 febbraio 2020, prot. n. 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, contenente *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 4 marzo 2020, 9 marzo 2020 recanti *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, contenente *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto ministeriale 15 aprile 2020, n. 195, con il quale sono stati assegnati alla dott.ssa Giovanna BODA ulteriori obiettivi da svolgersi attraverso le strutture del Dipartimento o attraverso eventuali gruppi di lavoro anche interdipartimentali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, in corso di conversione, che dispone la proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020.

Premesso che

Il Ministero dell'istruzione:

garantisce a tutti, minori e adulti, il diritto all'istruzione, alla formazione ed ai percorsi di apprendistato e di formazione per il lavoro, con l'obiettivo di favorire e sostenere il successo formativo di ciascuno e di contrastare ogni forma di disagio e di discriminazione, in continuità con gli interventi pregressi in materia;

collabora con le Regioni, gli Enti locali, il mondo delle associazioni, del volontariato per concorrere al miglioramento dell'offerta formativa;

favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati specifici che possano rispondere alla complessità e alle urgenze individuali e collettive dei soggetti interessati e coinvolti;

ricerca le condizioni per realizzare nelle scuole, in attuazione dell'art. 21 della legge n. 59/1997, la massima flessibilità organizzativa e l'efficacia degli interventi di propria competenza, anche e soprattutto nella ricerca di modelli e procedure adattive alla particolarità dei contesti;

individua nella formazione del personale la leva strategica per promuovere la qualificazione del servizio scolastico e, in tale prospettiva, favorisce l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;

promuove nelle istituzioni scolastiche interventi di supporto alla convivenza civile e all'impegno giovanile, al fine di favorire la costruzione dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri, in una comunità sociale e civile in cui il valore della solidarietà trova espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata e volontaria;

Il Ministero della giustizia:

assicura l'organizzazione del sistema penitenziario per adulti e minori in coerenza con la finalità rieducativa della pena sancita dalla Costituzione;

valorizza l'istruzione quale strumento idoneo a favorire la revisione critica del reato, l'attivazione di processi di reinserimento del condannato nella vita sociale ed il recupero del rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile;

favorisce – in accordo alla normativa vigente – la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione che siano in grado di accompagnare la persona in un percorso di riconoscimento e ridefinizione delle proprie componenti personali e sociali all'interno di una dimensione educativa che abbia lo scopo di facilitare il riconoscimento delle proprie capacità e dei propri bisogni, al fine di superare l'ottica *compensativa* in favore del principio di “*apprendimento lungo tutto l'arco della vita*” (*lifelong learning*);

presta particolare attenzione – per il settore penale minorile – agli aspetti relativi all’assolvimento del diritto/dovere allo studio, alla realizzazione di un percorso di crescita responsabilizzante che preveda il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze nella prospettiva di reingresso nei sistemi educativi formativi e/o nell’accesso al lavoro, all’attuazione di percorsi di istruzione-formazione che possano contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

contribuisce a garantire l’esercizio del diritto all’educazione del minore attraverso metodologie che riconoscano tutte le specificità della particolare fase di vita dell’adolescente e dell’iter penale, anche mediante la predisposizione e realizzazione di progetti d’intervento educativo individualizzati dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile, con particolare attenzione alle attività di studio e formazione, secondo i bisogni espressi dal singolo soggetto.

Si conviene quanto segue:

*Art. 1
(Oggetto)*

1. Il Ministero dell’istruzione e il Ministero della giustizia, nel quadro delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole istituzioni scolastiche in tema di Piano dell’offerta formativa, con il presente Protocollo d’intesa si impegnano ad una proficua collaborazione attraverso un *“Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia”*, al fine di perseguire il diritto costituzionale all’istruzione, anche quale leva di pieno reinserimento sociale, l’assolvimento dell’obbligo scolastico e il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dei soggetti ristretti nelle strutture penitenziarie italiane e di quelli sottoposti a provvedimenti penali non detentivi da parte dell’Autorità giudiziaria minorile.
2. Per la realizzazione di iniziative per specifiche aree di intervento, anche a carattere sperimentale, le Parti valuteranno, di volta in volta e concordemente, l’opportunità di stipulare accordi e di individuare forme di collaborazione con altri soggetti Istituzionali, avuto riguardo alle diverse competenze e ai differenti ruoli degli stessi.
3. Le finalità del presente accordo mirano ad attivare l’attuazione di percorsi certificabili, modulari e flessibili in contenuti e durata, con possibilità di prosecuzione anche dopo l’uscita dal circuito detentivo e finalizzati a favorire il raggiungimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti vigenti; l’acquisizione ed il recupero di abilità e competenze individuali; lo sviluppo di una politica dell’istruzione integrata con la formazione professionale e supportata dalla collaborazione con le Regioni ed il mondo delle imprese, attraverso percorsi di apprendistato, stage e tirocini a sostegno dei soggetti in esecuzione pena sia minori che adulti e di quelli sottoposti a provvedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
4. Le attività si dovranno realizzare attraverso metodi e strumenti innovativi e soluzioni organizzative basate sulla personalizzazione del percorso rieducativo di ciascuno, partendo da un patto formativo individuale, finalizzato all’acquisizione di competenze da spendere anche per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa, e potranno prevedere:

- a) il prevalere di tecniche esperienziali rispetto a quelle trasmissive, allo scopo di facilitare lo sviluppo delle potenzialità personali e delle competenze di adulti e minori, di riconoscere e consolidare le esperienze pregresse, di orientare le scelte individuali verso percorsi adeguati al livello culturale di partenza, che siano basate sulla personalizzazione dell'iter formativo e che tengano conto degli interessi e dei bisogni espressi - o eventualmente inespressi - al fine di rafforzare la motivazione ad apprendere e la conseguente responsabilità rispetto al percorso formativo avviato;
- b) la realizzazione di percorsi che consentano di percepire l'utilità immediata e concreta delle competenze acquisite, nella prospettiva della ricostruzione di un ruolo sociale e lavorativo/professionale;
- c) l'utilizzo di strumenti, tecniche e metodologie didattiche flessibili in modo da formulare le proposte più adeguate per ciascun allievo;
- d) la valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia per la realizzazione di percorsi di formazione a distanza (FAD), sia al fine di colmare il divario digitale dei soggetti in esecuzione pena detentiva e non detentiva, in considerazione del fatto che la conoscenza in campo digitale è ormai indispensabile per ogni tipo di attività lavorativa, di istruzione/formazione, economica ed associativo/relazionale, con conseguente permanere di un significativo svantaggio sociale per chi non ha i mezzi o le possibilità per accedervi.

Art.2

(Azioni programmatiche)

1. Il Ministero dell'istruzione ed il Ministero della giustizia si impegnano a:

- a) operare al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo e del diritto/dovere all'istruzione e attuare piani personalizzati d'istruzione per i minori sottoposti a provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria Minorile – con particolare attenzione ai soggetti con disturbi dell'apprendimento – assicurando continuità nell'attuazione del Patto formativo qualora intervenga un cambio di misura o remissione in libertà, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi formativi, prevedendo attività di sostegno e accompagnamento attraverso attività di tutoraggio nei percorsi scolastici in area penale interna ed esterna;
- b) sviluppare la didattica a distanza e la formazione a distanza quali ulteriori opportunità educative e formative;
- c) fermo restando il quadro di riferimento normativo e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, consolidare e sviluppare negli Istituti di prevenzione e pena le seguenti attività:
 - i. percorsi di istruzione degli adulti di cui al DPR 263/2012, articolo 4, comma 1, lettera a); b) e c):
 - percorsi di istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007;
 - percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCR elaborato dal Consiglio di Europa;
 - percorsi di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione

- tecnica, professionale e artistica;
- ii. interventi di ampliamento dell'offerta formativa di cui al punto § 3 delle Linee guida adottate con il DI 12 marzo 2015:
 - iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti (ad esempio, corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello pre-A1; corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello superiore al livello A2; corsi per il conseguimento delle competenze digitali; corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere, ecc...);
 - iniziative tese a favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (ad esempio, percorsi di formazione continua, percorsi di IeFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...);
 - iii. misure di sistema di cui al paragrafo § 3.6 delle Linee guida adottate con il DI 12 marzo 2015:
 - aggiornamento e formazione del personale;
 - allestimento dei laboratori didattici nei limiti delle risorse disponibili;
 - potenziamento delle biblioteche in accordo con i servizi bibliotecari del territorio ed i soggetti pubblici/privati interessati a collaborare nello specifico ambito;
 - interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dei detenuti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo;
- d) favorire la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi di istruzione attraverso l'adozione - organica ed adeguata alla specificità dell'utenza - degli strumenti di flessibilità, di cui all'articolo 4, comma 9 del DPR. n. 263/2012, così come disciplinati nelle Linee Guida adottate con DI 12 marzo 2015, in coerenza con il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario;
 - e) promuovere attività di orientamento sia in entrata, per sostenere il soggetto nel processo di consapevolezza delle proprie competenze e aspirazioni, sia in uscita, per rafforzare le competenze apprese e indirizzarle verso un concreto reinserimento sociale, mediante la predisposizione, da parte delle Commissioni di cui all'art.5, comma 2 del DPR n.263/2012, di specifici interventi di accoglienza e orientamento necessari alla definizione del Patto Formativo Individuale;
 - f) potenziare le azioni volte a contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono, in particolare per l'area penale esterna, con specifico riferimento all'inserimento sistematico di percorsi di orientamento e ri-orientamento dei minori e dei giovani adulti verso la riprogettazione e realizzazione di un personale progetto di vita;
 - g) attivare rapporti di collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali, quali partner istituzionali specifici, per sostenere i CPIA (unità amministrativa e unità didattica) coinvolti nella realizzazione degli interventi formativi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dei minori e degli adulti, anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo;
 - h) favorire l'inserimento dell'utenza minorile sottoposta a provvedimenti in area penale esterna in percorsi di istruzione, che utilizzino anche un sistema di collegamento con la formazione professionale per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
 - i) promuovere attività specifiche di aggiornamento e formazione congiunta del personale dei CPIA (unità amministrativa e unità didattica) e dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità su temi di comune interesse, al fine di favorire e diffondere la condivisione di valori e comportamenti professionali coerenti con le finalità dei percorsi di istruzione in carcere ed i bisogni formativi dell'utenza;

- j) utilizzare, nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le rispettive risorse professionali e strumentali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci di previsione, anche mettendo a disposizione il proprio personale in relazione alle singole iniziative che saranno attivate;
- k) sviluppare sia iniziative comuni, sia iniziative a titolarità di una sola delle Parti con risorse finanziarie proprie laddove disponibili e/o mediante la partecipazione a bandi di finanziamento pubblici o privati, nazionali o comunitari;
- l) favorire il coinvolgimento di Enti, Fondazioni e Associazioni di volontariato per il raggiungimento delle finalità del Programma;
- m) garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo e delle iniziative che da esso derivano, anche mediante la partecipazione di personalità istituzionali e di esperti del mondo della cultura italiana ed internazionale;
- n) attivare laboratori di supporto linguistico soprattutto per i soggetti stranieri, nomadi e in grave deficit educativo, allo scopo di favorirne la piena integrazione nel tessuto sociale italiano e potenziarne le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro;
- o) con particolare riferimento all'emergenza sanitaria in corso, potenziare le infrastrutture tecnologiche utilizzate per i colloqui e per le attività di formazione e adibire delle aree specificamente predisposte per l'utilizzo dei *device*.

Art.3

(Impegni del Ministero dell'istruzione)

1. Il Ministero dell'istruzione si impegna a:

- a) dare comunicazione dei contenuti del presente Protocollo agli uffici scolastici regionali e, per il loro tramite, ai CPIA (unità amministrativa e unità didattica);
- b) sostenere e diffondere le attività di cui al precedente articolo 2 nel prossimo triennio, a partire dall'anno scolastico 2020/2021;
- c) favorire, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'applicazione delle misure di sistema di cui al punto § 3.6 del DI 12 marzo 2015, finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi;
- d) favorire, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento, la realizzazione delle attività di collaborazione e raccordo sinergico di cui al paragrafo § 3.6 del DI 12 marzo 2015 con il territorio e le strutture territoriali che compongono il Dipartimento per la giustizia minorile, volte ad assicurare ai soggetti interessati – sia all'interno della struttura penale che all'esterno della stessa - la frequenza dei suddetti percorsi, nella prospettiva di consentire il conseguimento di più elevati livelli di istruzione nonché di favorire interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dopo la loro uscita dal circuito detentivo;
- e) consolidare e sviluppare negli istituti di prevenzione e pena i percorsi di istruzione per adulti di cui al DPR 263/2012 e gli interventi di ampliamento dell'offerta formativa.

Art.4

(Impegni del Ministero della giustizia)

1. Il Ministero della giustizia si impegna a:
 - a) dare comunicazione dei contenuti del presente Protocollo a tutte le articolazioni dell'Amministrazione periferica interessate dalle attività programmate;
 - b) sostenere e diffondere le attività di cui al precedente articolo 2 nel prossimo triennio, a partire dall'anno scolastico 2020/2021; favorire, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 4 del DPR 230/2000, la predisposizione di locali e attrezzature adeguate allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, comma 1, nonché la definizione di tempi compatibili con lo svolgimento di attività lavorative o altre attività organizzate dall'Istituto;
 - c) predisporre tutti i necessari ed opportuni provvedimenti per fare in modo che il trasferimento sia attuato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 41, comma 4 del DPR 230/2000 "*in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica*", fatte salve particolari esigenze di sicurezza;
 - d) garantire l'attivazione in tutti gli istituti penitenziari della Commissione didattica, di cui all'articolo 41, comma 6 del DPR 230/2000, e favorire il costante e proficuo funzionamento della stessa in tutte le sue componenti nonché il raccordo con la Commissione per la definizione del Patto formativo Individuale di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/2012.

Art.5
(Comitato attuativo)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa sarà costituito un Comitato attuativo, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e uno del Ministero della giustizia, composto da rappresentanti qualificati sulle tematiche specifiche del Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (DPIT) e Dipartimento per le risorse umane, strumentali e finanziarie (DPPR), del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e Dipartimento della giustizia minorile e di comunità (DGMC).
2. Il Comitato potrà invitare alle riunioni soggetti esperti sui temi del presente accordo, anche esterni alle Parti e/o appartenenti ad altre Amministrazioni ed Enti. In particolare, potranno partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
3. Il Comitato curerà la corretta applicazione del presente Protocollo d'intesa attraverso:
 - a) la stesura di un *Piano annuale* delle attività di istruzione e formazione che individui per ogni anno scolastico le priorità di azione;
 - b) il monitoraggio delle azioni inserite nel Piano annuale;
 - c) l'individuazione delle modalità più idonee per la più ampia diffusione delle iniziative attivate;
 - d) l'elaborazione di eventuali nuove proposte, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'intesa.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione di appartenenza.

Art.6
(Gestione e coordinamento)

1. Per il Ministero dell'istruzione, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, in collaborazione con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ed il Dipartimento per le risorse umane, strumentali e finanziarie, curerà la costituzione del Comitato di cui all'art. 5, nonché i profili gestionali e organizzativi ed il coordinamento e la valutazione delle iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.
2. Per il Ministero della giustizia le analoghe attività saranno assicurate dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro, in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale detenuti e trattamento ed il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.

Art.7
(Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, dovrà in ogni caso essere garantito il completamento delle iniziative avviate.
2. Dall'attuazione del Protocollo non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma,

Ministero dell'istruzione

Il Ministro
Lucia Azzolina

Ministero della giustizia

Il Ministro
Alfonso Bonafede